

REGOLAMENTO COMUNALE DEL TRANSITO SULLA VIABILITA' AGRO SILVO PASTORALE (V.A.S.P.)

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l' utilizzo, ai sensi dell'art. 21 della L.R. n°27 del 28/10/2004, delle strade agro-silvo-pastorali del territorio comunale di Sale Marasino di cui all'allegato A del presente regolamento, comprensivo di corografie.

Le strade in argomento possono essere di proprietà pubblica o di proprietà privata. Nel caso di proprietà privata, con apposito atto, il Comune dovrà dichiararne la pubblica utilità e stipulare una specifica convenzione per il loro utilizzo con la proprietà ed eventuali soggetti terzi interessati.

Art. 2 – Soggetto Gestore

Soggetto Gestore della strada agro-silvo-pastorale è l'Amministrazione Comunale o altro Ente proprietario qui di seguito denominato semplicemente Proprietà.

Tali Soggetti potranno di volta in volta individuare un diverso organo di gestione (ad es. Consorzio Forestale, ERSAF, Ente Parco) qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 – Chiusura con cartello

Sulle strade agro-silvo-pastorali di cui all'art. 1 del presente Regolamento è vietato il transito di mezzi motorizzati, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della L.R. 27/04.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione da parte dell'Amministrazione Comunale di idoneo cartello di divieto di transito

riportante la normativa di riferimento (L.R. n. 27 del 28/10/2004, art. 21), gli estremi del presente Regolamento e la scritta "ECCE TO VEICOLI AUTORIZZATI".

Il cartello di divieto dovrà essere collocato all'inizio della strada e, nel caso di confluenza con altre strade, anche al termine.

Art. 4 – Chiusura con barriera

L'Amministrazione Comunale ha facoltà a propria discrezione e mediante apposito atto di chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente Regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di rilevanza ambientale e/o faunistica.

La chiusura dovrà essere tempestivamente comunicata alla Comunità Montana del Sebino Bresciano ed agli Organi competenti per la vigilanza di cui al successivo art. 22.

Ai medesimi Enti e Organi dovrà essere consegnata copia delle chiavi.

Il titolare del permesso ha l'obbligo, qualora la strada agro-silvo-pastorale sia chiusa con idonea barriera:

- a.** di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento;
- b.** di detenere le chiavi dell'eventuale barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 5 – Ordinanza di chiusura

L'Amministrazione Comunale, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali o di lavori in corso, dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza di chiusura al transito estesa anche ai titolari di permessi.

L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione.

Art. 6 – Pubblico transito

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di ciclomotori, motoveicoli ed autoveicoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

Art. 7 – Domanda di autorizzazione al transito

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore utilizzando il modulo (Allegato B) allegato al presente Regolamento.

Essa deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, le motivazioni per l'accesso, la denominazione della strada e della località da raggiungere, l'arco temporale relativo al bisogno d'uso, i dati identificativi dell'automezzo o ciclomotore.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione al transito

L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro e non oltre 7 giorni dalla presentazione della domanda mediante emissione di apposito contrassegno, redatto in maniera conforme al modello (Allegato C) allegato al presente Regolamento. Detto contrassegno deve essere collocato sul parabrezza anteriore del veicolo in modo che sia facilmente visibile e leggibile dall'esterno, pena la nullità dell'autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito non comporta comunque da parte del Gestore l'assunzione di alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti a persone, mezzi o cose dal transito autorizzato.

La rispondenza dei mezzi ammessi al transito alle norme e caratteristiche

previste dal Codice della Strada in vigore al momento del rilascio dell'Autorizzazione rimangono a totale carico e responsabilità del proprietario del mezzo stesso, non potendo l'Autorizzazione costituire in alcun modo deroga alla normativa in materia.

Il permesso abilita il richiedente alla guida di un solo mezzo. Sul mezzo stesso potranno essere trasportate, compatibilmente con le norme vigenti in materia di circolazione stradale, anche eventuali persone non rientranti nella fattispecie oggetto del presente Regolamento.

Art. 9 – Strade di proprietà di più Comuni

Nel caso di strade agro-silvo-pastorali che riguardano più Comuni, l'autorizzazione va rilasciata dal Gestore interessato dal tratto principale, e si intende comunque valevole per l'intero percorso fino al raggiungimento della località indicata nel provvedimento autorizzativo.

Art. 10 – Classificazione delle categorie d'utenza

Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla puntuale verifica, da parte dell'Ufficio preposto al rilascio, della rispondenza fra le esigenze d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed ammesse in deroga al divieto di circolazione con veicoli a motore sulle strade di tipo agro-silvo-pastorale:

- a.** Proprietari o affittuari di immobili e/o fabbricati, situati nei territori serviti dalle strade;
- b.** Soggetti privati che svolgono attività venatorie con opzione appostamento fisso debitamente documentate ed autorizzate;
- c.** Esigenze legate alla pratica dell'agricoltura, apicoltura e della pastorizia da parte di coltivatori diretti o imprenditori agricoli ed alle attività

selvicolture da parte di ditte boschive;

d. Esigenze legate all'accesso agli alpeggi da parte degli affittuari, per lo svolgimento delle attività in malga e il controllo del bestiame;

e. Esigenze logistiche connesse all'esercizio sul territorio di specifiche attività economico-professionali, artigianali e di imprese connesse ad attività agro-forestali ed edili;

f. Esigenze didattiche legate ad attività scolastica o di studio e ricerca legate alla divulgazione delle tematiche ecologico-ambientali, purché debitamente documentate;

g. Portatori di handicap anche temporanei che permanentemente o temporaneamente sono impossibilitati a raggiungere in altro modo il luogo desiderato. L'handicap dovrà essere dimostrato con certificazione medica o palesemente riscontrabile. Il veicolo potrà essere condotto anche da persona diversa del richiedente purché lo stesso si trovi a bordo del veicolo;

h. Esigenze logistiche connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze e ritrovi a carattere sociale, ricreativo e sportivo le cui finalità siano di promuovere e valorizzare la montagna salvaguardandone la sua integrità;

i. Gestori di strutture ricettive quali agriturismi, ristoranti e rifugi e/o titolari di convenzioni con il Gestore.

j. Altri soggetti purché per motivazioni connesse alla fruizione del territorio montano (cercatori di funghi, piccoli frutti, caccia vagante, ecc...)

Art. 11 – Periodo di validità delle autorizzazioni e pagamenti

Il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere limitato alle necessità

temporali d'uso dichiarate in base alla Categoria richieste e non potrà superare in ogni caso un anno dalla data del rilascio.

Il rilascio delle autorizzazioni è subordinato al versamento delle somme come definite nella tabella all'allegato D.

Art. 12 – Convenzioni tra Comune e Aziende di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi

Qualora sul territorio comunale siano presenti imprese di Agriturismo, Ristoranti e Rifugi servite da strade ricomprese nel presente Regolamento, sarà discrezione del Gestore stipulare un'apposita convenzione con i soggetti titolari delle imprese, affinché questi ultimi partecipino economicamente alla manutenzione delle strade interessate.

All'interno della convenzione dovranno essere definiti modalità e criteri di accesso alla struttura e procedure per consentire ai fruitori di munirsi di apposito permesso.

Art. 13 – Registro permessi

Un registro delle autorizzazioni rilasciate verrà istituito presso il Gestore che provvederà ad aggiornarlo in occasione di ogni nuovo rilascio. Il registro sarà a disposizione per la consultazione degli Organi preposti al controllo.

Art. 14 – Mezzi autorizzati al transito

Sulle strade oggetto del presente Regolamento potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada").

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così

come previsto dalla legge 990 del 24/12/69.

Art. 15 – Limiti di transito

Gli automezzi dovranno transitare a velocità moderata non superiore a 30 km/h.

Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, come da seguente prospetto:

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Prevalente	Prendenza (%)		Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q)			1.1.1.1.1.1		
					F. naturale	F. stabilizzato	
I	Autocarri	250	3,5	<10	12	16	9
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	<12	14	20	8
III	Trattori piccole dimensioni 90 CV	100	2,0	<14	16	25	6
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	>14	>16	>25	<6

Art. 16 – Divieto di strascico

E' assolutamente vietato trascinare sulle strade di cui al presente Regolamento legname o altro tipo di materiale.

Art. 17 – Esenzioni ai limiti di transito

Sono esenti da ogni limitazione:

- a. gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Brescia della Comunità Montana del Sebino Bresciano, dell'ERSAF, nonché del Comune interessato e i mezzi di soccorso che per motivi di servizio e/o controllo abbiano necessità di transitare sulle strade agro-silvo-pastorali in argomento;

b. gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Municipale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza);

c. i veicoli di servizio del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano;

Art. 18 – Sanzioni

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 23 comma 8 della L.R. n°27 del 28/10/2004, così come modificata dalla D.G.R. n°8/6206 del 20/12/2007.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da 105,57 € a 316,71 €; tale sanzione è ridotta ad un terzo qualora l'inosservanza sia accertata a carico di persone che transitano in difformità all'autorizzazione ad essi rilasciata.

Sono qualificate inoltre inosservanza al presente Regolamento ed abuso dell'autorizzazione assentita:

a. la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati;

b. effettuare dei fuori strada con i mezzi motorizzati;

c. abbandonare rifiuti nei boschi, prati o comunque in qualsiasi altro luogo servito dalla strada stessa;

d. arrecare disturbo alla fauna o danneggiare la flora;

e. arrecare danno alle colture e strutture agricole o molestare animali;

f. violare specifiche norme di legge che riguardano l'ambiente e il territorio in genere.

Nel caso di violazioni di cui sopra, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche norme violate, il permesso di transito verrà ritirato dall'Agente accertatore che, unitamente al verbale o copia, lo rimetterà entro 7 giorni al Gestore preposto al rilascio il quale, tenuto conto della gravità della violazione disporrà la restituzione o l'annullamento senza che il cittadino sanzionato possa vantarne alcun diritto.

Art. 19 – Polizza fidejussoria

Il Gestore potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto e dell'art. 10), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dal richiedente e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

Art. 20 – Manifestazioni

Per esigenze connesse all'effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche il Gestore potrà, per il solo giorno in oggetto, consentire la libera circolazione sulla strada interessata dalla manifestazione mediante specifico atto definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno poste in essere lungo la strada agro-silvo-pastorale tutte le segnalazioni e le indicazioni utili per un corretto accesso, percorrenza e sosta da parte degli utenti.

Art 21 – Eventi sportivi

Gare e manifestazioni di cicli, motocicli, quad e automezzi fuoristrada

potranno essere autorizzate dal Gestore previo parere vincolante da parte della Comunità Montana prevedendo, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione, la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Entro 15 giorni dalla data della manifestazione un sopralluogo congiunto di Comunità Montana e Gestore verificherà il ripristino, il rispetto delle eventuali prescrizioni e acconsentirà allo svincolo della polizza.

Art. 22 – Vigilanza

Le funzioni di vigilanza e di accertamento delle violazioni relative all'attuazione del presente Regolamento sono esercitate dai medesimi soggetti individuati all'art. 23, comma 1 della L.R. 27/2004 e successive modifiche.

Art. 23 – Danni

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulla strada agro-silvo-pastorale di cui al presente regolamento, a termine dell'articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando l'Ente Gestore da qualsiasi responsabilità.

Art. 24 – Manutenzione e destinazione dei fondi

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Proprietario, fatti salvi eventuali finanziamenti specifici da parte di altri Enti (UE, Regione, Provincia, Comunità Montana e Comune).

A tale scopo il Gestore istituirà un apposito fondo vincolato a questa destinazione, sul quale andranno allocati tutti gli importi versati da ogni soggetto autorizzato ai sensi del precedente art. 11, nonché le sanzioni

introitate ai sensi dell'art. 18.

La Comunità Montana potrà accedere liberamente, previa apposita richiesta scritta, a tutte le informazioni relative alla consistenza ed all'utilizzo di detti fondi.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade potrà essere effettuata anche attingendo le risorse finanziarie dall'apposito capitolo di bilancio comunale destinato alle migliorie boschive.

Art. 25 – Giornata delle strade

Sono istituite a partire dal corrente anno e riprendendo una antica tradizione le "GIORNATE DELLE STRADE", da svolgersi ogni anno nel periodo primaverile e in giorni non lavorativi al fine di provvedere alla pulizia e manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità di cui al presente Regolamento.

I costi relativi al rilascio delle autorizzazioni al transito relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo a, b, i, potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione ovvero in lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

Art. 26 – Aggiornamenti del Piano della VASP

a. Entro il 31 dicembre di ogni anno i Comuni comunicheranno alla Comunità Montana eventuali variazioni dei contenuti del Regolamento e dell'elenco delle strade, che saranno autorizzate entro 30 giorni dalla Comunità Montana, la quale entro 60 giorni provvederà all'aggiornamento del Piano della VASP.

b. In sede di revisione dei Piani d'Assestamento dei beni agro-silvo-pastorali dei Comuni, il piano della VASP della Comunità Montana recepirà tutte le strade, esistenti ed in progetto, in esso contenute, contestualmente all'approvazione del Piano di Assestamento da parte della Comunità Montana.

c. In caso di interventi di nuova realizzazione o di manutenzione straordinaria di strade agro-silvo-pastorali, la Comunità Montana nell'ambito del provvedimento autorizzativo ex L.R. 27/04, artt. 4-5, potrà prescrivere l'inclusione nella VASP e, di conseguenza, la chiusura al transito ordinario motorizzato in conformità con le disposizioni del Regolamento vigente.

d. In caso di ottenimento di contributi per la realizzazione e/o manutenzione straordinaria o ordinaria di strade silvo-pastorali, il Gestore è tenuto a mantenere le strade nel piano VASP per un periodo di tempo di almeno 5 anni dall'ultimazione degli interventi.